12136

13/26

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Roma, 11 GEN. 2012

Prot. n. 124093
Entrata prot. n. 123839
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento legislativo - Ufficio legislativo Economia
Sede

e, p.c. All'Ufficio coordinamento legislativo - Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 307-B – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Testo.

E' stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, nel testo trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati l'8 novembre 2011.

Al riguardo, per quanto di competenza, preso atto delle modifiche apportate al testo, in linea con quanto espresso dallo scrivente con la precorsa corrispondenza ed, in particolare, con l'allegata nota n. 85553 del 29 luglio 2011, si comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Canelio

c.n.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

Prot. Nr. 85353
RIF. Prot. Entrata Nr. 85032
Allegati: 2
Risposta a Nota del:

All'Ufficio coordinamento legislativo - Ufficio legislativo Economia
Sede

e. p.c. All'Ufficio coordinamento legislativo - Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 2364 e abb. – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Testo base come modificato dagli emendamenti approvati in linea di principio e nota tecnica.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, nel testo base come modificato dagli emendamenti approvati in linea di principio, unitamente alla relativa nota tecnica della Commissione bilancio.

Al riguardo, preliminarmente, preso atto delle modifiche apportate in linea con le richieste segnalate da questo Dipartimento con l'allegata nota prot. n. 18103 dell'11 febbraio 2011 e considerato quanto comunicato da codesto ufficio legislativo con nota n. 1E-3031 del 24 marzo 2011, le osservazioni relative all'articolo 8 (ex articolo 9), comma 4, ed all'articolo 10 (ex articolo 11), comma 3, possono ritenersi superate.

Per quanto concerne la conferma richiesta dalla Commissione bilancio in ordine all'articolo 15 (Organismi di composizione della crisi), come modificato dall'emendamento 15.1, si fa presente che la prevista indennità spettante agli organismi di conciliazione di cui al comma 4, in assenza di una specifica previsione che ponga il relativo costo a carico dei soggetti richiedenti l'intervento dei suddetti organismi, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il sistema delle Camere di Commercio e, quindi, a carico della finanza pubblica. Pertanto, il parere

favorevole dello scrivente all'articolo emendato è subordinato all'inserimento di una disposizione che preveda che il pagamento della predetta indennità sia posto a carico delle parti che accedono alla procedura, in misura tale da coprire il costo pieno del servizio. In ogni caso, sul punto, andrebbe acquisito anche l'avviso del Ministero della giustizia.

Infine, con riferimento all'articolo 20, così come modificato dall'emendamento 20.6, nel concordare con quanto rappresentato in merito dalla Commissione bilancio, si evidenzia l'esigenza che vada esplicitato, con espressa previsione, che le tariffe spettanti ai professionisti che svolgono le funzioni di organismo di composizione della crisi siano anch'esse poste a carico dei richiedenti l'intervento degli anzidetti organismi, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica. Si rinvia, in ogni caso, agli elementi che potranno essere forniti, in proposito, dal Ministero della giustizia.

Il Ragioniere Generale dello Stato